

IL REGIME FORFETARIO 2017

Come noto, l'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Il regime in esame è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività; è comunque possibile optare per l'applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale. L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. I soggetti esonerati dalla presentazione del mod. IVA, comunicano l'opzione "allegando" il quadro VO al mod. REDDITI.

Si rammenta che dal 2016 il regime dei minimi è stato soppresso. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall'inizio dell'attività o al compimento del 35° anno di età.

Requisiti di accesso

Ai sensi del citato comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che nell'anno precedente presentano i seguenti requisiti:

- a) **ricavi conseguiti / compensi percepiti**, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nella seguente tabella in relazione all'attività esercitata in base al codice attività.

GRUPPO DI SETTORE	CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007	LIMITE RICAIVI/COMPENSI	COEFFICIENTE REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000	78%

GRUPPO DI SETTORE	CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007	LIMITE RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE REDDITIVITÀ
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	30.000	67%

- b) **spese sostenute per l'impiego di lavoratori** non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.co., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- c) **costo complessivo dei beni strumentali** al 31.12, al lordo dell'ammortamento, non superiore a € 20.000. Al fine del computo del valore dei beni strumentali non vanno considerati quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre vanno considerati al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente).

Per i beni:

- in proprietà, si considera il prezzo di acquisto;
- in locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal concedente;
- in locazione, noleggio o in comodato, si considera il valore normale.

Nella Circolare n. 10/E del 2016 l'Agenzia ha evidenziato che sia in sede di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite dei beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell'IVA, ancorché non detratta.

I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

Esclusioni

Ai sensi del citato comma 57 il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

- a) **si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfetari di determinazione del reddito (si rimanda alla circolare 10/E del 2016 per l'elenco delle attività non compatibili con il regime forfetario);

- b) **non sono residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- c) in via esclusiva o prevalente, **effettuano cessioni di fabbricati** / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- d) contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società** di persone / associazioni professionali / srl trasparenti.

Come confermato nella citata Circolare n. 10/E, è possibile accedere al regime in esame nei casi in cui la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia:

- ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfetario. Di conseguenza, in caso di inizio dell'attività, è possibile accedere al regime ancorché la partecipazione in una società di persone / srl trasparente sia ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfetario. Inoltre la causa di esclusione non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell'esercizio (non ricorre l'assoggettamento a 2 diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria);
- acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

L'Agenzia sottolinea che la causa di esclusione produce effetti dall'anno successivo a quello in cui la stessa si realizza;

- d-bis) che nell'anno precedente **hanno percepito redditi di lavoro dipendente** / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000. Come chiarito dall'Agenzia tale situazione va verificata nell'anno precedente (sempreché nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione, che rileva ai fini del raggiungimento della citata soglia). Nel caso in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12 rileva, invece, il citato limite.

Un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2016, se nel 2017 intende adottare il regime forfetario non deve quindi verificare la condizione in esame.

Diversamente se il rapporto di lavoro è cessato nel 2017, la condizione va verificata.

L'Agenzia ha evidenziato altresì che tale causa di esclusione preclude l'applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2017 (ossia, i contribuenti che intendono adottare il

regime forfetario nel 2017 non devono aver percepito nel 2016 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a € 30.000).

Disapplicazione per obbligo

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso di cui al citato comma 54 (ad esempio, ricavi / compensi superiori al limite di riferimento, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000) o si verifichi una causa di esclusione di cui al citato comma 57 (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.).

Semplificazioni del regime forfetario

I soggetti che adottano il regime in esame beneficiano di talune semplificazioni e in particolare:

- non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa;
- sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
- non possono detrarre l'IVA a credito;
- non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.
Con riferimento alla ritenuta operata dalle banche / Poste in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni del 50%-65% si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E per i contribuenti minimi, in base ai quali è possibile non subire la ritenuta d'acconto (8%) previo rilascio alla banca / Poste della dichiarazione di essere assoggettati ad imposta sostitutiva; in caso contrario è ammesso il recupero di quanto trattenuto nella dichiarazione dei redditi;
- non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte fermo restando l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, salvo la numerazione / conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- non sono soggetti agli studi di settore / parametri.

Determinazione del reddito e dell'imposta

Ai sensi del citato comma 64 il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% è calcolato:

1. applicando ai ricavi / compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nell'apposita Tabella.
In caso di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco 2007, il reddito va determinato applicando ai ricavi / compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività;
2. sottraendo i contributi previdenziali "dovuti per legge". I contributi previdenziali ed

assistenziali possono riferirsi anche ai collaboratori dell'impresa familiare:

- fiscalmente a carico;
 - non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto alla rivalsa.
- L'eventuale eccedenza sarà dedotta dal reddito complessivo ex art. 10, TUIR.

REDDITO = [RICAVI/COMPENSI x % FORFAIT] – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Regime "start up"

Al verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario;

il comma 65, prevede l'applicazione, per i primi 5 anni, dell'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5%.

Regime contributivo agevolato

A favore delle imprese che adottano il regime in esame è previsto che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

Al fine di usufruire del regime contributivo in esame, i soggetti già esercenti un'impresa devono, entro il 28.2 di ciascun anno, inviare un'apposita comunicazione telematica all'INPS.

Busto Arsizio, 28 gennaio 2017